

N. R.G. 10506/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI BOLOGNA
N° 2087/24 Sent.
N° 4258/24 Cron.
N° - Rep. A
OGGETTO
.....
.....
DATA DEPOSITO MINUTA:
.....

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10506/2021** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
SORGENTONE ANDREA, elettivamente domiciliato in PIAZZA REPUBBLICA 18 09125
CAGLIARI presso il difensore avv. SORGENTONE ANDREA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
SORGENTONE ANDREA, elettivamente domiciliato in PIAZZA REPUBBLICA 18 09125
CAGLIARI presso il difensore avv. SORGENTONE ANDREA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SORGENTONE
ANDREA, elettivamente domiciliato in PIAZZA REPUBBLICA 18 09125 CAGLIARI presso il
difensore avv. SORGENTONE ANDREA

ATTORI

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] BOLOGNA presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica; per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".

OSSERVA

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.08.2021 i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], quest'ultima in proprio ed in qualità di legale rappresentante della [REDACTED] s.a.s. citavano la banca [REDACTED] per sentir accogliere le seguenti conclusioni "Infine gli attori chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni :

- 1) *accertare e dichiarare la nullità dell'art. 7) del contratto di apertura del 11/01/1996 in quanto prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;*
- 2) *accertare e dichiarare la nullità del contratto del 11/01/1996 nonché degli affidamenti in atti in quanto prevedono la cms con indicazione della sola % e non del meccanismo di calcolo di detta commissione, da considerarsi nulla anche per mancanza di causa essendo calcolata in concreto sul picco massimo di esposizione del trimestre di riferimento;*
- 3) *accertare e dichiarare che i contratti di affidamento del 29/09/2009 e del 29/9/2011 non indicano un tasso debitore ultralegale nella % della cms, con la conseguenza che dovrà applicarsi il tasso ex art 117 TUB dal 29/09/2009 su € 20.000,00 fino al 31/10/2010; su € 20.000,00 fino al 20/09/2010; su € 20.000,00 fino al 30/4/2010; su € 60.000,00 fino alla sua formale revoca; su € 50.000,00 dal 29/09/2011 fino al 31/03/2012;*
- 4) *accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso extrafido (pari al tasso nominale + la c,d, maggiorazione extra fido) pattuito in data 1/01/2006 e 20/04/2006, con conseguente non debenza di alcun interesse per gli utilizzi oltre il fido ex art 1815 cc o in subordine del tasso che risulterà di giustizia fino alla data del 31/03/2007;*
- 5) *accertare e dichiarare non dovuti in quanto non validamente pattuiti in forma scritta i c.d. "diritti di segreteria", la "maggiorazione extrafido 1,00%", la "commissione concessione /*



rinnovo fido", la "commissione utilizzi oltre disponibilità fondi", la "commissione disponibilità immediata fondi -DIF", la "commissione istruttoria veloce – CIV" e di conseguenza stornare ogni voce annotata a debito a tali titoli in c/c;

- 6) *accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali o nulle;*
- 7) *accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c prodotto applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide, con ricalcolo sia degli interessi attivi che passivi ai tassi che risulteranno di giustizia, con condanna della banca a rettificare le proprie risultanze contabili e gli e/c inviati tempo per tempo al correntista;*
- 8) *in caso di chiusura da parte della banca del c/c durante o prima del giudizio si chiede il ricalcolo del saldo alla chiusura e la ripetizione delle somme indebitamente pagate in tale momento, con condanna della banca al pagamento degli interessi successivi alla chiusura del conto al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 o che risulterà di giustizia;*
- 9) *in ogni caso con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario".*

In via istruttoria chiedevano altresì ammettersi CTU per ricalcolare il saldo del c/c con eliminazione di ogni anatocismo, anche annuale ed applicazione delle sole condizioni validamente pattuite in forma scritta e quindi con calcolo degli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB (compresi quelli attivi) ove non pattuiti in forma scritta oppure originariamente usurari, con storno della cms in quanto nulla e di ogni altra voce di spesa o commissione non espressamente pattuita in forma scritta."

Gli attori muovevano contestazioni in punto di anatocismo, interessi ultra legali, commissioni non pattuite, CMS e spese in ordine ai seguenti contratti intercorsi tra le parti :

- Contratto di conto corrente n. 18544 concluso in data 11.01.1996 poi rinumerato n. 29466618 a seguito della ricontrattazione avvenuta il 06.12.2019 ;
- Contratto di affidamento del 20.07.2006;
- Contratto di affidamento del 03.06.2009;
- n. 4 contratti di affidamento del 29.09.2009;
- Contratto di affidamento del 29.09.2011;
- Contratto di affidamento del 22.02.2013.

In particolare chiedevano l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente e degli affidamenti predetti e la conseguente non debenza degli interessi e delle spese applicate dalla banca con rideterminazione del saldo del c/c.

In caso di chiusura del conto da parte della banca in corso di causa gli attori chiedevano altresì la condanna dell'istituto alla ripetizione delle somme nella misura dell'asserito indebito.

In punto di diritto, gli attori, richiamando numerosa giurisprudenza, deducevano:

- che il tasso nominale pattuito era originariamente usurario ;
- che il calcolo delle rimesse solutorie va effettuato sul saldo ricalcolato e non sul saldo banca;
- che è possibile eccepire la prescrizione solo in presenza di una domanda di ripetizione di indebito, mentre nel caso di un c/c aperto per il quale si chieda il ricalcolo del saldo nessuna somma potrà considerarsi prescritta ;
- che possono essere considerate prescritte solo le competenze non dovute annotate in extra fido;
- che gli unici movimenti solutori sono quelli successivi all'addebito di competenze ;
- che la banca eccipiente deve provare la data di effettiva disponibilità delle somme.

La convenuta [REDACTED] si costituiva in data 12 novembre 2021 per contestare le deduzioni avversarie, richiamando numerosa giurisprudenza, eccepiva in via preliminare :

- la prescrizione della domanda di accertamento e restituzione avversaria. Di conseguenza, essendo assenti atti di messa in mora, si dovranno ritenere prescritte le rimesse addebitate in conto corrente per tutto il periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (24.08.2021).
- la genericità della domanda attorea e la mancata specifica indicazione di quali somme fossero state indebitamente versate dal correntista nel corso del rapporto.
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il fatto che il conto corrente oggetto del giudizio fosse affidato e che gli addebiti contestati fossero stati effettuati entro i limiti di tali eventuali affidamenti;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e, in mancanza della prova dell'affidamento, comporta che tutte le rimesse si presumono solutorie ed il termine di prescrizione decennale decorre dalla data del singolo versamento .

Nel merito, con particolare riferimento all'onere probatorio, svolgeva le seguenti considerazioni :

- gli attori avevano l'obbligo di produrre i contratti (completi di condizioni economiche e negoziali) e tutti gli estratti conto ricevuti dalla Banca nel corso del rapporto, invece si sono



limitati a depositare gli estratti conto a partire dal 30.06.2005 omettendo quindi di produrre tutti gli estratti a far data dall'apertura del rapporto iniziato nel gennaio del 1996.

- gli attori non hanno prodotto in giudizio nemmeno una perizia di parte e non hanno effettuato alcuna specifica indicazione delle poste assolutamente illegittime e dei criteri di calcolo per quantificare il presunto indebito e la necessità di procedere ad un nuovo conteggio del saldo presente sul conto corrente.

Sempre nel merito, sul punto della presunta indebita applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese, deduceva :

- che non vi è alcun tasso di interesse ultralegale illegittimo poiché il contratto dedotto in giudizio è stato validamente sottoscritto in ogni sua parte e reca l'indicazione dei tassi di interesse applicati e del loro ammontare secondo quanto disposto dall'art. 117 TUB (cfr. doc. 2 e 3).
- che gli estratti conto, regolarmente inviati dalla banca, non sono mai stati contestati nei termini di legge.
- che dai documenti prodotti in giudizio si evince la specifica pattuizione della Commissione di Massimo Scoperto, nonché di qualsivoglia altra spesa e commissione.
- che è infondata l'eccezione della mancata previsione, nel c/c del 1996, della CIV atteso che detta commissione è stata istituita successivamente (ovvero nel 2009)
- che l'eccezione relativa alla DIF appare generica e controparte non ne prova l'applicazione al caso di specie.

La convenuta chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie relativamente al rapporto di conto corrente n. 29466618 (già n. 18544) dovendosi ritenere prescritte tutte le rimesse addebitate in conto corrente e, per l'effetto, respingere la domanda attorea;

NEL MERITO - respingere tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;

- rigettare la richiesta di C.T.U. contabile ex adverso proposta in quanto meramente esplorativa alla luce di quanto dedotto in narrativa. Con ogni più ampia riserva istruttoria consentita dal rito. In ogni caso:

– Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio

All'udienza del 9 dicembre 2021, il precedente giudicante, rilevato che la vertenza era in materia di contratti bancari, disponeva l'esperimento della mediazione obbligatoria che ha avuto comunque esito negativo.

All'udienza del 30 marzo 2022 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza cartolare del 6 settembre 2022, secondo le modalità con contraddittorio unicamente scritto.

Il Giudice, lette le memorie istruttorie e le note rispettivamente depositate dalle parti, riteneva di disporre ctu e nominava il dott. [REDACTED] al quale, previo giuramento di rito all'udienza del 7 dicembre 2022, venivano posti i seguenti quesiti:

"Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente, per cui è causa: esperito un concreto e reiterato tentativo di conciliazione, redatto il verbale delle operazioni peritali dal quale risultino anche le posizioni delle parti in ordine al tentativo di conciliazione:

A) ANATOCISMO: per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013: Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB, ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014". 3) per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2014: Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014."

B) TASSO DI INTERESSE PASSIVO: Calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto, in difetto di valida pattuizione scritta: 1) per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10); 3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10).

C) VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE: 1) Predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla Banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. 2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato.

D) USURA: 1) Usura originaria: 2) Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia. 2) Calcolo in caso di usura originaria: Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;

E) ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA: Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri: A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto; B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista; F) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati;

G) CONTEGGIO FINALE: All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale.

H) con riguardo all'entità delle CMS, ai fini della determinazione della soglia di legge oltre la quale si verifica l'usura presunta, verifichi il C.T.U. se essa sia stata espressamente pattuita (o altro onere di analogia funzione); nel caso sia stata stabilita, si tenga conto del principio espresso da Cass. S.U. 16303/2018: "Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti

ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margin" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".

I) In presenza di eccezione di prescrizione da parte convenuta (Banca) il CTU verifica sulla base dei documenti in atti, l'esistenza di una apertura di credito, anche a mezzo di prove quali tassi intra/extra fido, cms, persistenza nel tempo rapporto passivo. In caso di fido, le poste devono essere considerate ripristinatorie. Qualora vi siano versamenti in conto a pagamento di saldi debitori per importi superiori al fido concesso, o a saldi a debito in assenza di fido, tali versamenti azzereranno le poste pregresse a debito per interessi e spese indebiti;

In data 5 settembre 2023, dopo la concessione di alcune proroghe, veniva deposito l'elaborato peritale unitamente alle osservazioni dei CCTTTPP e alla relativa risposta del CTU .

Successivamente il Giudice, ritenuta la ctu esaustiva, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 dicembre 2023.

Con foglio di Precisazione delle Conclusioni depositato il 21 dicembre 2023 gli attori insistevano per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI

- 1) accertare e dichiarare la nullità dell'art. 7) del contratto di apertura del 11/01/1996 in quanto prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;*
- 2) accertare e dichiarare la nullità del contratto del 11/01/1996 nonché degli affidamenti in atti in quanto prevedono la cms con indicazione della sola % e non del meccanismo di calcolo di detta commissione, da considerarsi nulla anche per mancanza di causa essendo calcolata in concreto sul picco massimo di esposizione del trimestre di riferimento;*
- 3) accertare e dichiarare che i contratti di affidamento del 29/09/2009 e del 29/9/2011 non indicano un tasso debitore ultralegale né la % della cms, con la conseguenza che dovrà applicarsi il tasso ex art 117 TUB dal 29/09/2009 su € 20.000,00 fino al 31/10/2010; su € 20.000,00 fino al 20/09/2010; su € 20.000,00 fino al 30/4/2010; su € 60.000,00 fino alla sua formale revoca; su € 50.000,00 dal 29/09/2011 fino al 31/03/2012;*
- 4) accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso extrafido (pari al tasso nominale + la c.d. maggiorazione extra fido) pattuito in data 1/01/2006 e 20/04/2006, con conseguente non debenza di alcun interesse per gli utilizzi oltre il fido ex art 1815 cc o in subordine del tasso che risulterà di giustizia fino alla data del 31/03/2007;*
- 5) accertare e dichiarare non dovuti in quanto non validamente pattuiti in forma scritta i c.d. "diritti di segreteria", la "maggiorazione extrafido 1,00%", la "commissione concessione / rinnovo fido", la*

“commissione utilizzi oltre disponibilità fondi”, la “commissione disponibilità immediata fondi - DIF”, la “commissione istruttoria veloce – CIV” e di conseguenza stornare ogni voce annotata a debito a tali titoli in c/c;

6) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali o nulle;

7) accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c prodotto applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide, con ricalcolo sia degli interessi attivi che passivi ai tassi che risulteranno di giustizia, con condanna della banca a rettificare le proprie risultanze contabili e gli e/c inviati tempo per tempo al correntista;

8) in caso di chiusura da parte della banca del c/c durante o prima del giudizio si chiede il ricalcolo del saldo alla chiusura e la ripetizione delle somme indebitamente pagate in tale momento, con condanna della banca al pagamento degli interessi successivi alla chiusura del conto al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 o che risulterà di giustizia;

9) in ogni caso con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.

Con foglio di Precisazione delle Conclusioni depositato il 20 dicembre 2023 la convenuta insisteva per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie relativamente al rapporto di conto corrente n. 29466618 (già n. 18544) dovendosi ritenere prescritte tutte le rimesse addebitate in conto corrente e, per l'effetto, respingere la domanda attorea;

NEL MERITO - respingere tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;

IN SUBORDINE Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia aderire all'ipotesi di ricalcolo elaborata dal CTU nelle conclusioni rassegnate nella relazione peritale dove si legge testualmente: “il nuovo saldo rigenerato del c/c n. 29466618, tenuto conto del predetto importo delle competenze illegittimamente addebitate, è quindi pari ad € 29.786,89 a debito della correntista”. Con ogni più ampia riserva istruttoria consentita dal rito.

In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.

All'udienza del 21 dicembre 2023 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; le parti provvedevano tempestivamente al deposito delle rispettive comparse conclusionali, e parte attrice depositava anche memoria di replica .

1.0. La domanda di parte attrice va accolta per quanto di ragione e nei limiti di seguito precisati.

1.1. Occorre rimarcare che, con riguardo proprio al tema degli oneri probatori in controversie, che vedano contrapposti banca e correntista, aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario al fine di espungerne poste illegittimamente ivi addebitate, la recentissima Cass. n. 1763 del 2024 (alla cui ampia motivazione, per la parte qui di interesse, può farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) In senso analogo, si vedano, in motivazione, anche le successive Cass. nn. 4043, 4067 e 5387 del 2024), benché non massimata sullo specifico punto, ha puntualizzato (cfr., in particolare i par 2.9, 2.9.2. 2.9.4. 2.9.5. e 2.9.6 delle "Ragioni della decisione"), tra l'altro, che, nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario: a) "(...) l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ."; b) "Una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi - come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) - consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto; tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato

proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da altra recentissima pronuncia di questa Corte in corso di pubblicazione (resa nel giudizio n.r.g. 14776 del 2019), - (si tratta della sentenza resa da Cass. n. 2607 del 2024, poi pubblicata il 29 gennaio 2024. Ndr.) - anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ."; c) "È innegabile, peraltro, che malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti"; d) "In quest'ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ.". La medesima pronuncia, inoltre, indica le modalità di effettuazione dei conteggi da parte del giudice (o del consulente di ufficio da lui eventualmente nominato), ove ritenga di avvalersi del criterio dell'azzeramento del saldo (così non escludendo, dunque, diverse modalità di ricalcolo del saldo medesimo), per l'ipotesi di riscontrata incompletezza degli estratti conto (cfr. amplius, il par 2.9.6 della relativa motivazione, cui qui può farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.).

2.1. Fermo tutto precede, essendo una domanda di accertamento negativo con ordine alla banca di rettifica del saldo di conto corrente depurato degli oneri e delle spese applicati illegittimamente, in giurisprudenza si ammette, infatti, che il correntista possa agire a conto aperto con azione di accertamento negativo e rettifica del saldo anche in caso di assenza di rimesse solutorie in quanto il cliente ha comunque titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissioni e spese) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale e infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere ("In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del



conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto". (ex multis Cass. n. 21646 del 05/09/2018, Rv. 650473 - 01).

3.1 Vanno quindi esaminate le domande rispetto al conto corrente n. 29466618 e rapporti di affidamento connessi.

4.1. Per il conto corrente n. 29466618 la c.t.u. ha svolto le verifiche indicate nel quesito peritale.

4.2. Il dott. [REDACTED] ha verificato che: " La società correntista parte attrice ha depositato copia degli estratti conto dal 30.06.2005 (data in cui l'estratto conto indicava un saldo positivo, a credito della correntista, per € 14.167,48) fino al 31.03.2021 (saldo a debito della correntista di € 39.160,13). Nel periodo indicato la documentazione è completa, con estratti conto indicanti i singoli movimenti, estratto conto scalare e riepilogo competenze trimestrale. Il conto risulta in realtà aperto in data antecedente: il contratto di apertura del c/c (in origine 18544/24) è datato 09.01.1996. Sul conto corrente, nel periodo analizzato, insistono diverse linee di credito. Le stesse sono facilmente individuabili dalla disamina dell'estratto conto scalare (trimestrale), nel quale sono indicate, data per data, con la specifica dell'ammontare dell'utilizzato (*utilizzi per linea, partite a scadere*). Inoltre nel riepilogo competenze, nella parte relativa agli *interessi a debito*, sono indicati i *fidi* e le *linee di credito*. Lo scrivente CTU allega il prospetto "Tabella fidi concessi dalla banca –da e/c scalare- e tassi applicati al rapporto" (All. 1) nel quale, data per data, sono indicati gli affidamenti concessi ed utilizzati. In particolare insistono sul rapporto di conto corrente:

- una apertura di credito *ordinaria* di:
 - originari euro 10.000,00;
 - € 20.000,00 dal 21.07.2006;
 - € 130.000,00 dal 03/11/2015;
 - € 80.000,00 dal 31/12/2019;
 - infine € 60.000,00 dal 01.05.2020;
- una linea di credito sbf – *partite a scadere* di cui si riporta l'importo utilizzato data per data (molto variabile nel corso del rapporto) e comunque nel limite di € 50/60.000,00 (ma sempre utilizzata per importi inferiori);

una seconda linea di credito ordinaria di € 15.000,00 presente dal 03.06.2009 al 30.11.2009.

In merito alla documentazione contrattuale analizzata, le parti hanno depositato i seguenti documenti (rispetto ai quali si analizzano gli aspetti relativi ai contenuti del quesito dettato dal Giudice; i documenti vengono analizzati secondo un ordine cronologico di datazione degli stessi):

benestare lettera di apertura di conto corrente del 9/01/1996 c/c n. 18544/24 (*doc. 1 atto di citazione; doc. 2 comparsa di risposta*).

L'art. 7 delle Norme che regolano i conti correnti recita "*i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali (...). I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data del regolamento del conto (...). Gli interessi dovuto dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura*".

Nella integrazione del contratto di conto corrente di corrispondenza del 11.01.1996 l'art. 7 comma 3 viene così modificato: "*gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito si intendono determinati nella misura indicata nel presente contratto e producono a loro volta interessi nella stessa misura*".


Art. 16 comma 1 "*l'Azienda di Credito si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano i rapporti regolati in conto corrente. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall'Azienda di credito mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal correntista oppure mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico dell'Azienda ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso*". Comma 2 "*l'Azienda di credito si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni della legge 17 febbraio 1992 n. 154 il cui testo è affisso nei locali aperti al pubblico dell'Azienda di credito medesima e delle relative disposizioni di attuazione*".

A questa lettera vi è altresì allegato un Foglio informativo analitico che riporta, tra le altre, le seguenti condizioni economiche:

- tasso creditore (massimo) 1,00%

tasso debitore (massimo)

- tasso per apertura di credito 19,00%


pagina 13 di 22

- tasso per scoperto di conto e tasso di mora 12,00%
 - commissione di massimo scoperto nei limiti del fido 0,375%
 - commissione massimo scoperto oltre il fido 0,625%
- criteri di capitalizzazione
- numeri creditori – annuale
 - numeri debitori – trimestrale
 - *indicazione di varie spese (si rimanda alla lettura del documento)*

Sottoscritto dalla correntista

lettera di comunicazione di concessione linea di credito di € 20.000,00 valido fino a revoca del 20/07/2006 c/c n. 29466618 (*doc. 4 atto di citazione -A*).

Condizioni economiche: per gli utilizzi dell'Affidamento nella forma sopra indicata 11,00% nominale annuo pari al 11,46% effettivo annuo

Per gli utilizzi oltre il limite del fido 13,50% nominale annuo (14,19% effettivo annuo)
c.m.s.: 0,870%

Non risulta sottoscritto dalla correntista

lettera di comunicazione di concessione linea di credito di € 15.000,00 valido fino al 31/10/2009 del 03/06/2009 c/c n. 29466618 (*doc. 4 atto di citazione -B*).

Condizioni economiche: per gli utilizzi dell'Affidamento nella forma sopra indicata 12,25% nominale annuo pari al 11,82% effettivo annuo

Per gli utilizzi oltre il limite del fido 12,25% nominale annuo (12,82% effettivo annuo)

Non risulta sottoscritto dalla correntista

lettera di comunicazione di concessione linea di credito di € 20.000,00 valido fino al 31/10/2010 del 29/09/2009 c/c n. 29466618 (*doc. 4 atto di citazione -C*).

Condizioni economiche: non indicate

Non risulta sottoscritto dalla correntista

lettera di comunicazione di concessione linea di credito di € 20.000,00 valido fino al 20/09/2010 del 29/09/2009 c/c n. 29466618 (*doc. 4 atto di citazione -D*).

Condizioni economiche: non indicate

Non risulta sottoscritto dalla correntista

lettera di comunicazione di concessione linea di credito di € 60.000,00 valido fino a revoca del 29/09/2009 c/c n. 29466618 (*doc. 4 atto di citazione -E*).

Utilizzabile per anticipi in Euro o in divisa non a fronte di importazioni, sul rapporto estero

indicato in epigrafe.

Condizioni economiche: non indicate

Non risulta sottoscritto dalla correntista

lettera di comunicazione di concessione linea di credito di € 20.000,00 valido fino al 30/04/2010 del 29/09/2009 c/c n. 29466618 (*doc. 4 atto di citazione -F*).

Utilizzabile per anticipi in Euro o in divisa non a fronte di importazioni, sul rapporto estero indicato in epigrafe.

Condizioni economiche: non indicate

Non risulta sottoscritto dalla correntista

lettera di comunicazione di concessione linea di credito di € 50.000,00 valido fino al 31/03/2012 del 29/09/2011 c/c n. 29466618 (*doc. 4 atto di citazione -G*).

Utilizzabile in via promiscua nelle forme indicate in allegato entro i limiti massimi stabiliti per ciascuna delle medesime (...) – allegato non risulta compilato nelle sue parti

Condizioni economiche: non indicate

Non risulta sottoscritto dalla correntista

lettera di comunicazione di concessione linea di credito di € 40.000,00 valido fino al 31/12/2013 del 22/02/2013 c/c n. 29466618 (*doc. 4 atto di citazione -H*).

Condizioni economiche: non indicate

Non risulta sottoscritto dalla correntista

documento di sintesi (pag. n. 27) del 06/12/2019 c/c n. 29466618 (*doc. 2 atto di citazione*).

Condizioni economiche: indicazioni di spese, tasso creditore 0,001%, tasso debitore annuo nominale annuo sulle somme utilizzate – sconfinamento 14,25%, valute (rinvio)

Sottoscritto dalla correntista

adesione al Package di conto corrente e servizi denominato “OneKey Prime” (pag. n. 8) del 06/12/2019 c/c n. 29466618 (*doc. 3 comparsa di costituzione -A*).

Condizioni economiche: il canone mensile di adesione viene pattuito in € 50,00 e regolato sul conto corrente in euro di seguito indicato. Ulteriori indicazioni di spese (rinvio)

Sottoscritto dalla correntista

norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti del 06/12/2019 c/c n. 29466618 (*doc. 3 comparsa di costituzione -B*).

Condizioni economiche: indicazioni di norme, senza condizioni economiche

Sottoscritto dalla correntista

norme per la prestazione di servizi di pagamento (pag. n. 23) del 06/12/2019 c/c n. 29466618

(*doc. 3 comparsa di costituzione -C*).

Condizioni economiche: indicazioni di norme, senza condizioni economiche

Sottoscritto dalla correntista

documento di sintesi (pag. n. 27) del 06/12/2019 c/c n. 29466618 (*doc. 3 comparsa di costituzione -D*).

E' il medesimo documento depositato da parte attrice sub doc 2 (*rinvio*)

Il sottoscritto CTU provvede a fornire un apposito prospetto (v. All. 1) in cui sono specificamente indicati i tassi e le condizioni di fatto applicate dalla banca sulle varie linee di credito.” (rel. Peritale)

5.1. Quanto all'usura il c.t.u. ha rilevato che “ Per la determinazione del TEG ci si è strettamente attenuti alla seguente formula dettata dalla Banca d'Italia nelle relative “Istruzioni” all'epoca vigenti:

(*ante 2010*) $TEG = \text{Interessi} \times 36.500 + \text{Oneri} \times 100$

Numeri Debitori Fido Accordato

(*post 2010*) $1 \text{ TEG} = \text{Interessi} \times 36.500 + \text{Oneri} \text{ su base annua} \times 100$

Numeri Debitori Fido Accordato

Si analizzano, singolarmente, le aperture di credito, con le seguenti precisazioni:

1) lettera di apertura di conto corrente del 9/01/1996 (*doc. 1 atto di citazione; doc. 2 comparsa di risposta*).

Non si è proceduto con la disamina del contratto di apertura di c/c in quanto alla data della sottoscrizione, 9.1.1996, la L. 108/1996 sull'usura non era ancora entrata in vigore.

2) comunicazione di concessione linea di credito (elasticità di cassa) di € 20.000,00 valido fino a revoca del 20/07/2006 (*doc. 4 atto di citazione -A*).

Non c'è superamento del tasso soglia usura (All. 2)

3) comunicazione di concessione linea di credito (elasticità di cassa) di € 15.000,00 valido fino al 31/10/2009 del 03/06/2009 (*doc. 4 atto di citazione -B*).

Non c'è superamento del tasso soglia usura (All. 3)

4) comunicazione di concessione linea di credito di € 20.000,00 valido fino al 31/10/2010 del 29/09/2009 (*doc. 4 atto di citazione -C*).

Non sono indicate il tasso di interesse e le condizioni economiche, pertanto, *non è possibile procedere con la determinazione del TEG*.

5) comunicazione di concessione linea di credito di € 20.000,00 valido fino al 20/09/2010 del 29/09/2009 c/c n. 29466618 (*doc. 4 atto di citazione -D*).

Non sono indicate il tasso di interesse e le condizioni economiche, pertanto, *non è possibile procedere con la determinazione del TEG*.

6) comunicazione di concessione linea di credito di € 60.000,00 valido fino a revoca del 29/09/2009 (*doc. 4 atto di citazione -E*).

Non sono indicate il tasso di interesse e le condizioni economiche, pertanto, *non è possibile procedere con la determinazione del TEG*.

7) comunicazione di concessione linea di credito di € 20.000,00 valido fino al 30/04/2010 del 29/09/2009 (*doc. 4 atto di citazione -F*).

Non sono indicate il tasso di interesse e le condizioni economiche, pertanto, *non è possibile procedere con la determinazione del TEG*.

8) comunicazione di concessione linea di credito di € 50.000,00 valido fino al 31/03/2012 del 29/09/2011 (*doc. 4 atto di citazione -G*).

Non sono indicate il tasso di interesse e le condizioni economiche, pertanto, *non è possibile procedere con la determinazione del TEG*.

9) comunicazione di concessione linea di credito di € 40.000,00 valido fino al 31/12/2013 del 22/02/2013 (*doc. 4 atto di citazione -H*).

Non sono indicate il tasso di interesse e le condizioni economiche, pertanto, *non è possibile procedere con la determinazione del TEG*.

Il ctu ha concluso affermando che “dall’analisi delle linee di credito come sopra individuate, e limitatamente a quelle per le quali si è in possesso della necessaria documentazione, *non è pertanto emersa alcuna pattuizione usuraria*.”.

6.1. Ha provveduto a verificare la rideterminazione del saldo, e quindi la quantificazione dell’ammontare delle somme illegittimamente addebitate dalla banca, attraverso “la *rigenerazione del rapporto di conto corrente* utilizzando la metodologia di seguito descritta ed i criteri indicati.

La metodologia utilizzata per la rielaborazione.

Si è proceduto all’inserimento, in un foglio di calcolo elettronico, di ogni singolo movimento presente negli estratti conto (All. 4).

Le competenze addebitate/accreditate dall’Istituto di credito risultano altresì indicate in dettaglio in un apposito prospetto (All. 5).

In un ulteriore prospetto (All. 1) sono invece indicati, per singola data, i tassi applicati dalla banca con riferimento alle aperture di credito concesse, l’importo delle stesse, nonché le aliquote relative alla commissione di massimo scoperto ed i tassi creditori applicati.

Sul foglio di inserimento dei singoli movimenti di estratto conto si è quindi proceduto all’eliminazione, dalle voci delle competenze addebitate dalla banca alla fine di ogni trimestre (31/3, 30/6, 30/9, 31/12), degli interessi, attivi e passivi calcolati dalla banca. Sono invece invariate le voci relative a

commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni (concessione / rinnovo fidi, commissione disponibilità fondi, etc.).

Il conto è stato quindi ordinato secondo i "giorni valuta" (All. 6). Si è quindi proceduto alla determinazione delle "rimesse solutorie" nel rispetto del quesito dettato dal Giudice (All. 7). A tale fine si è adottato quale importo affidato quello complessivo,

vale a dire la somma dei fidi presenti, data per data, come emergenti dalla puntuale disamina degli estratti conto scalari (e pure indicati nell'Allegato 1 – *tassi e affidamenti*).

Con riferimento al periodo per il quale è stata operata detta verifica, e quindi 10 anni dalla data di prima interruzione della prescrizione, il CTU ha assunto il 24.08.2021, data di notifica dell'atto di citazione, non risultando in atti documenti precedenti validi ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Pertanto il periodo oggetto di disamina, con riferimento all'individuazione di poste solutorie, è quello dal 30.06.2005 (primo estratto conto disponibile) al 24.08.2011 (10 anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione).

In merito al conteggio il quesito è molto chiaro nell'indicare la metodologia da adottarsi:

"qualora vi siano versamenti in conto a pagamento di saldi debitori per importi superiori al fido concesso, o a saldi a debito in assenza di fido, tali versamenti azzereranno le poste pregresse a debito per interessi e spese indebiti".

All'esito di detta verifica si è proceduto con la rideterminazione del saldo del conto corrente n.29466618, sviluppata in forza dei seguenti criteri.

ipotesi #1 (All. 8)

- a) prescrizione: verifica degli effettivi affidamenti concessi dall'istituto di credito sul rapporto (v. doc. XX tassi e affidamenti) e conseguente determinazione delle rimesse solutorie per il periodo fino al 24.08.2011, considerando il c.d. "saldo ricalcolato", quindi epurato dagli addebiti illegittimi;
- b) tasso di interesse debitore su apertura di credito ordinaria: tasso applicato dalla banca sulle linee di credito ordinarie in quanto pattuito nella misura del 19% (lettera di apertura di c/c del 09.01.1996 salvo le variazioni più favorevoli al correntista);
- c) tasso di interesse debitore su anticipo effetti – SBF – partite a scadere: tasso sostitutivo di legge (BOT annuale minimo) in mancanza di alcuna valida previsione contrattuale sul punto;
- d) tasso di interesse oltre il limite del fido: tasso previsto contrattualmente, salvo modifiche più favorevoli alla correntista;
- e) tasso di interesse creditore: tasso pattuito nella misura del 1,00% salvo variazioni più favorevoli alla correntista; dal 6.12.2019 tasso pattuito nella misura dello 0,001%;

- f) capitalizzazione degli interessi: non risulta la valida previsione contrattuale, successiva alla delibera del CICR del 9.02.2000 della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, pertanto la capitalizzazione degli interessi è stata “semplice” (o: nessuna) fino al 30.09.2016; successivamente al 30.09.2016, nel rispetto della normativa ed in attinenza al comportamento dell’Istituto, la capitalizzazione è effettuata al 1 marzo dell’anno solare successivo a quello di maturazione degli interessi;
- g) commissione di massimo scoperto: invariata in quanto non vi è alcun riferimento in quesito;
- h) commissione concessione rinnovo fido, commissione disponibilità fondi, commissione utilizzo oltre disponibilità fondi: invariate in quanto non vi è alcun riferimento in quesito;
- i) spese, diritti di segreteria: invariate in quanto non vi è alcun riferimento in quesito.

Il risultato ottenuto è il nuovo saldo del conto corrente in sostituzione di quello indicato dalla banca alla data dell’ultimo estratto conto disponibile del 31.03.2021.

Il foglio di calcolo che porta al saldo finale corretto (All. 8) è quindi così composto:

- data valuta:** la data valuta delle singole operazioni, come indicata in estratto conto
- dare:** i movimenti in dare come riportati dalla banca in estratto conto (con “correzione” dei movimenti relativi alle eventuali competenze illegittime);
- avere:** i movimenti in avere (versamenti etc.) come riportati dalla banca in estratto conto descrizione operazioni: la sintetica descrizione dei relativi movimenti;
- saldo:** il “nuovo” saldo progressivo, dato dal saldo della riga precedente + il movimento in avere, - il movimento in dare;
- giorni:** i giorni (in base ai quali vengono calcolati gli interessi) dati dalla differenze delle date;
- tassi:**
- credитore:** il tasso creditore utilizzato per il ricalcolo degli interessi creditori, data per data;
- debitore entro fido#SBF (partite a scadere):** il tasso utilizzato per il ricalcolo degli interessi relativi alle *partite a scadere* **debitore entro fido #ord:** il tasso utilizzato per il ricalcolo degli interessi relativi al fido ordinario (elasticità di cassa)
- debitore oltre fido:** il tasso utilizzato per il ricalcolo degli interessi oltre i fidi
- affidamenti**
- SBF – partite a scadere:** l’ammontare, per singola data, delle partite a scadere come indicate in estratto conto scalare;
- fido ordinario:** l’ammontare, per singola data, del fido ordinario come indicato in estratto conto scalare
- interessi:**

- creditori: l'ammontare ricalcolato degli interessi creditori in forza del nuovo saldo e del tasso indicato
- debitori entro fido#SBF: l'ammontare ricalcolato degli interessi debitori sulle partite a scadere, in forza del nuovo saldo e del tasso indicato
- debitori entro fido#ord: l'ammontare ricalcolato degli interessi debitori entro il fido ordinario (elasticità di cassa) in forza del nuovo saldo e del tasso indicato
- debitori oltre fido: l'ammontare ricalcolato degli interessi debitori oltre fido, in forza del nuovo saldo e del tasso indicato

Nell'ipotesi di rielaborazione sviluppata il risultato è il seguente:

- ipotesi # 1 – c/c 29466618 (v. All. 8)*

Il saldo alla data del 31.03.2021 secondo gli estratti conto della banca ammontava ad € 39.160,13 *a debito della correntista*.

- Il saldo ricalcolato in forza dei criteri sopra esposti è pari ad € 29.786,89 *a debito della correntista*: pertanto l'ammontare delle competenze (interessi) illegittime e stornate ammonta ad € 9.373,24 (= 39.160,13 – 29.786,89)."


7.1. Al termine delle operazioni, il c.t.u. ha determinato la somma da riconoscere a credito di parte attrici in Euro 9.373,24.

7.1.2. All'esito di tutte le operazioni il c.t.u. ha ricalcolato a favore della correntista Euro 9.373,24, con un saldo a debito al 31.3.2021 di Euro 29.786,89.

8.1. Accertato, quindi, che la banca applicato sul c/c maggiori oneri per Euro 9.373,24, la stessa va condannata alla rettifica del saldo del c/c n. al 31.3.2021 per il corrispondente importo, con un saldo debitorio tale data pari ad Euro 29.786,89 (39.160,13 – 9.373,24).

Le parti hanno discusso questioni - anche per mezzo delle osservazioni alle CTU - che sono state risolte nell'elaborato peritale e nelle sue integrazioni come segue: "...si riportano le osservazioni delle parti e le risposte del ctu" Osservazioni dell'Avv. Sorgentone (All. "I") – legale delle parti attrici.

- In primo luogo parte attrice contesta l'individuazione delle aperture di credito operata dal C.T.U. .
- Il C.T.U. ha precisamente individuato le aperture di credito, al fine di valutare quali fossero le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, riferendosi non solamente ai contratti depositati ma, soprattutto, dall'estratto del riassunto scalare presente tra gli atti di causa per ogni trimestre. Questo ha permesso di individuare, giorno per giorno, quali fossero gli affidamenti utilizzati ed in quale misura,



tenendo altresì conto della modifica dei saldi conseguenti la rigenerazione del rapporto. Nell'allegato 1 *"tabella fidi concessi dalla banca (da e/c scalare) e tassi applicati al rapporto* sono indicati detti affidamenti, ed in particolare si può notare come per quanto concerne l'*affidamento SBF – partite a scadere* ogni giorno il dato indicato sia differente, in conseguenza dell'operatività del singolo rapporto; sul punto, utilizzare il dato complessivo del fido (sbf) e non l'utilizzo giornaliero, sarebbe scorretto ed altererebbe ingiustamente i dati della relazione. La precisa indicazione delle c.d. partite a scadere permette una così precisa indicazione; in assenza dello scalare come strutturato, allora sì che il C.T.U. avrebbe potuto (dovuto) utilizzare il dato complessivo, spettando alla banca l'onere di provare il diverso dato (vale a dire il non completo utilizzo del fido SBF).

- In secondo luogo parte attrice, sempre con riferimento alla individuazione delle rimesse solutorie, chiede che venga adottata una diversa metodologia secondo la quale *possono essere ritenuti solutori i soli movimenti competenze annotati in extra fido*.
- Parte attrice chiede poi di verificare la pattuizione del tasso di interesse, della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione degli interessi.
- In merito al tasso di interesse debitore, come evidenziato in relazione, si conferma che nel foglio informativo analitico (sottoscritto dalle parti) allegato al benestare di lettera di apertura di conto corrente del 9.1.1996 viene indicato il tasso degli interessi debitori per l'apertura di credito. Detta pattuizione è stata ritenuta valida e si è quindi applicato il tasso pattuito, laddove inferiore a quello indicato nel sopracitato documento (eventuali tassi applicati in misura superiore non sono stati ritenuti validi mancando le relative comunicazioni).
- La commissione di massimo scoperto è rimasta invariata in fase di ricalcolo in quanto non vi è alcuno specifico riferimento nel quesito peritale; il C.T.U. resta a disposizione del Giudice qualora volesse indicare un ricalcolo che tenesse conto di eventuali violazioni relative all'applicazione di detto onere.
- La capitalizzazione degli interessi è stata adottata *semplice* (quindi nessuna capitalizzazione) fino al 30/09/2016, come precisato al punto f. del paragrafo 5 *rideterminazione del saldo (pag. 13 della relazione)*; da tale data, nel rispetto della normativa vigente, la capitalizzazione è stata applicata annuale con addebito degli interessi al giorno 1 marzo dell'anno successivo.”

Pertanto si confermano le conclusioni a cui è pervenuto il ctu nella relazione peritale.

9.1 Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento - i valori medi previsti dal D M. 55/2014, per tutte le fasi.

9.2. Le spese di C.T.U. vanno poste a definitivo carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- ACCOGLIE parzialmente la domanda degli attori per le ragioni indicate in motivazione e per l'effetto accerta e dichiara che al 31.3.2021 il saldo debitario del conto corrente n. 29466618 è pari ad Euro 29.786,89 con corrispondente rettifica del saldo del conto a carico della convenuta;
- CONDANNA [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] [REDACTED], quest'ultima in proprio e quale legale rappresentante [REDACTED] liquidate d'ufficio in Euro 7.616,00 per compenso del presente giudizio, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege ed Euro 545,00 per anticipazioni con distrazione a favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si è dichiarato antistatario ex art. 93 cpc; ;
- PONE le spese della C.T.U. a definitivo carico della [REDACTED];
- RIGETTA ogni altra domanda e/o istanza;

Bologna, 9 luglio 2024

Il Giudice
dott. [REDACTED]

Depositate in Cancelleria
16 LUG 2024
Il Funzionario Giudiziario
[REDACTED]